



Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 4, e dell'art. 152, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato *Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT-Riqualificazione Napoli est 2.0* a valere sul *Piano sviluppo e coesione città metropolitana di Napoli*.

IMPORTO AFFIDAMENTO: **€ 370.229,75** (oltre IVA e oneri previdenziali)

CUP: B61E16000780001

CIG 9070093D83

RUP: arch. Ignazio Leone

## CAPITOLATO PRESTAZIONALE

### Sommario

#### Premesse

- Art. 1 Oggetto del contratto
- Art. 2 Progettazione dei lavori
- Art. 3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- Art. 4 Ulteriori precisazioni relative all'espletamento dell'incarico
- Art. 5 Onorario dell'incarico
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Obblighi dell'affidatario
- Art. 8 Proprietà del progetto
- Art. 9 Modificazioni del progetto su richiesta della Stazione appaltante
- Art. 10 Incompatibilità
- Art. 11 Esclusione di altri incarichi
- Art. 12 Subappalto
- Art. 13 Pagamenti
- Art. 14 Anticipazione
- Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 16 Riservatezza
- Art. 17 Tutela e assistenza dipendenti e collaboratori
- Art. 18 Penali
- Art. 19 proroghe
- Art. 20 Garanzie
- Art. 21 Responsabilità dell'Affidatario
- Art. 22 Recesso
- Art. 23 Inadempienze e risoluzione del contratto
- Art. 24 Foro competente
- Art. 25 Stipula del contratto e oneri contrattuali
- Art. 26 Condizioni generali di contratto
- Art. 27 Protocollo di legalità
- Art. 28 Trattamento dei dati personali
- Art. 29 Divieto di cessione del contratto
- Art. 30 Cessione del credito



## Premesse

La Giunta comunale, con deliberazione n. 220 del 16 maggio 2019, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento denominato ***Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT-Riqualificazione Napoli est 2.0***. Con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha preso atto dell'opportunità, trattandosi di un'opera di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ambientale, logistico e impiantistico, richiedente un elevato livello di specializzazione e qualificazione dei progettisti, di procedere all'indizione di un concorso di pro.

Con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 18 luglio 2019 al n. 1232, si è proceduto all'indizione di un concorso internazionale di progettazione in un unico grado, ai sensi degli artt. 152, comma 1, lettera a), e 154 del d.lgs. 50/2016, finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato ***Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT-Riqualificazione Napoli est 2.0***, con riserva di successivo affidamento al vincitore, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 50/2016, della progettazione definitiva ed esecutiva.

La centrale di committenza *Invitalia*, con apposito provvedimento sottoscritto in data 13 marzo 2020, ha proclamato vincitore del concorso internazionale di progettazione in un unico grado finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento denominato ***Interventi infrastrutturali con sistemazione di aree verdi e realizzazione tram o BRT-Riqualificazione Napoli est 2.0*** il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti formato da *Tecnosistem spa* (mandataria), *S.I.A. Servizi per ingegneria e ambiente srl* (mandante), prof. arch. Pasquale Miano (mandante).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in accordo con quanto contenuto nel DIP approvato e in relazione al finanziamento disponibile, è stato sviluppato distinguendo:

- un tracciato principale, di immediata realizzabilità, denominato ***BRT1*** con un percorso che si sviluppa da piazza Nazionale/corso Meridionale fino all'*Ospedale del mare* per una lunghezza di circa 11 chilometri;
- un ulteriore tracciato in ***BRT*** costituito da un *cappio* antiorario lungo via Mario Palermo, di attraversamento del rione *INCIS* di Ponticelli, ai fini di una successiva implementazione del tracciato ***BRT1***, da realizzarsi a valere su eventuali nuove fonti di finanziamento, per una lunghezza di ulteriori 4 chilometri circa;
- il prolungamento della linea tranviaria di via Stadera dall'attuale attestamento al deposito *ANM* di via Nazionale delle Puglie (di seguito, *invariante tram*), per una lunghezza di circa 800 metri.

Per ciascuna delle parti di cui si compone il progetto, così come sopra individuate, sono state, altresì, individuate 2 *fasi* realizzative, con definizione degli interventi previsti per ciascuna di esse e dei rispettivi importi:

- la prima (*fase 1*), di immediata realizzazione, a valere sul finanziamento in corso, comprendente le opere fondamentali relative al percorso denominato ***BRT1***, indispensabili al suo funzionamento, e il prolungamento della linea tranviaria dall'attestamento di via Stadera fino a una racchetta di inversione in corrispondenza del deposito di via Nazionale delle Puglie;
- la seconda (*fase 2*) comprendente una serie di *opere complementari* relative al tracciato denominato ***BRT1***, il tracciato da svilupparsi lungo via Mario Palermo e l'attrezzaggio del deposito *ANM* di via Nazionale delle Puglie.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 572 del 21 dicembre 2021, ha approvato in linea tecnica ed economica, con una serie di prescrizioni e indicazioni, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato ***Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram e BRT-Riqualificazione Napoli est 2.0***, limitatamente al tracciato denominato ***BRT1***, con un percorso che si sviluppa da piazza Nazionale/corso Meridionale fino all'*Ospedale del mare*, e del prolungamento tranviario dall'attuale attestamento di via Stadera al deposito *ANM* di via Nazionale delle Puglie.



## Art. 1 – Oggetto del contratto

L'Affidatario è tenuto all'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel presente capitolato. Oggetto dell'incarico è la progettazione definitiva/esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato *Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram e BRT – Riqualificazione Napoli est 2.0*. L'Affidatario provvederà altresì a effettuare tutta l'attività professionale e a redigere tutti gli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri favorevoli degli Enti preposti all'autorizzazione del progetto.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e al d.P.R. 207/2010.

L'incarico dovrà essere svolto in conformità al DIP approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 220/2019 e al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 572/2021, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni ivi contenute.

L'Affidatario si impegna ad adeguare il progetto alle integrazioni e modifiche richieste dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, anche in esito alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione dello stesso, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

## Art. 2 – Progettazione dei lavori

In rapporto alla specifica tipologia dell'intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, sarà omesso il secondo livello di progettazione, consistente nel progetto definitivo, passando dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 572/2021, al progetto esecutivo. Quest'ultimo, a salvaguardia della qualità della progettazione, dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello progettuale omesso. Il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste dagli artt. dal 24 al 43 del d.P.R. 207/2010, nonché dal presente documento.

Si precisa inoltre che il progetto sarà sottoposto a verifica e validazione nei termini di legge.

L'attività di progettazione sarà espletata mediante le seguenti prestazioni:

- esecuzione di rilievi plano-altimetrici;
- rilievo critico con indagini conoscitive: mappatura dei sottoservizi interferenti, verifica delle condizioni dei manufatti interessati dalla progettazione;
- progettazione architettonica, ingegneristica, stradale, impiantistica ed eventualmente strutturale, comprensiva di tutti gli elaborati grafici, descrittivi, ed economici in relazione alle prestazioni affidate;
- elaborazione di un cronoprogramma dei lavori;
- predisposizione della documentazione occorrente all'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti competenti (ivi compresi pareri e autorizzazioni della competente Soprintendenza);
- coordinamento e integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- ogni altra attività progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e specialistiche, l'approvazione del progetto e la sua realizzabilità.

Non sono considerati variante tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento essi intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche e le migliorie volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto all'Affidatario per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto.



Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del d.lgs. 50/2016.

### **Art. 3 – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (d.lgs. 81/2008, titolo IV)**

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compresa l'elaborazione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e consegnare congiuntamente al progetto esecutivo.

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante la redazione del PSC e dei relativi allegati:

- programma lavori;
- fascicolo dell'opera;
- analisi dei rischi presenti (con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze);
- lay-out di cantiere con indicazione della dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno;
- elaborati e grafici per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione;
- cronoprogramma;
- quantificazione dei costi della sicurezza;
- ogni altro documento necessario a garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza nel rispetto di tutti gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 50/2016.

Il PSC dovrà in ogni caso contenere una sezione dedicata all'analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.).

Si dovrà, inoltre, predisporre il coordinamento, l'organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi nonché le regole generali per l'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi.

### **Art. 4 – Ulteriori precisazioni relative all'espletamento dell'incarico**

L'Affidatario dovrà collaborare con il Responsabile del procedimento e con il Direttore dell'esecuzione che provvederanno a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di indagine durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

### **Art. 5 – Onorario dell'incarico**

L'onorario per le prestazioni oggetto del presente documento, in relazione alla riserva di affidamento delle stesse al vincitore del concorso di progettazione, è stato determinato in sede di redazione del DIP approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 220/2019. Il documento contenente la determinazione del corrispettivo ai sensi del d.m. 17 giugno 2016 è allegato al suddetto DIP.

Di seguito si riporta il corrispettivo relativo all'affidamento del progetto definitivo/esecutivo distinto per aree di intervento.

Area di intervento	Corrispettivo	Spese	Totale	Corrispettivo con riduzione del 35%
Tratta Brt1	€ 397.300,69	€ 31.784,06	€ 429.084,75	€ 278.905,09
Invariante tram	€ 130.092,11	€ 10.407,37	€ 140.499,48	€ 91.324,66
Totale	€ 527.392,80	€ 42.191,43	€ 569.584,23	€ 370.229,75

Sul corrispettivo calcolato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016 è stata applicato il ribasso predefinito del 35% in ogni caso inferiore alla media nazionale dei ribassi relativi a procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria registrati nel triennio 2016-2018 (rif. dati OICE).

L'importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è previsto in €27.579.204,74, come risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ed è relativo alle seguenti categorie di opere:

- Infrastrutture per la mobilità – ID: V.02 (incidente per il 71%);
- Impianti – ID: IA.03 (incidente per il 19%);
- Edilizia – ID: E.17 (incidente per il 6%);
- Idraulica – ID: D.04 (incidente per il 4%).

La parcella professionale per le prestazioni da espletare ammonta a complessivi €370.229,75, comprensivi di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, oltre IVA e oneri previdenziali ed è sinteticamente definita nella tabella seguente:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE		Grado complessità «G»	Costo categorie «V»	Corrispettivo (comprensivo di spese e ridotto del 35%)
	Categoria	Destinazione funzionale			
Infrastrutture per la mobilità	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	€ 19.536.257,21	€ 188.546,88
Impianti	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	€ 5.299.616,59	€ 134.858,29
Edilizia	E.17	<i>Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, campeggi e simili.</i>	0,65	€ 1.558.710,76	€ 28.843,58
Idraulica	D.04	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>	0,65	€ 1.184.620,18	€ 17.980,99
<b>Totale</b>				<b>€ 27.579.204,74</b>	<b>€ 370.229,75</b>

#### Art. 6 – Durata

Il termine complessivo per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio della progettazione.

I termini per la consegna degli elaborati progettuali potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione.

L'incarico si conclude a seguito dell'avvenuta verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016.

#### Art. 7 – Obblighi dell'Affidatario





Valgono per l’Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Stazione appaltante e con i terzi.

L’Affidatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del d.lgs. 50/2016, del d.P.R. 207/2010, delle linee guida dell’ANAC, dei decreti emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del d.lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del procedimento e dal direttore dell’esecuzione e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.

L’Affidatario è tenuto a produrre tutte le integrazioni e modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’espletamento della conferenza di servizi per effetto delle prescrizioni e osservazioni di Servizi ed Enti che a qualunque titolo siano competenti ad esprimersi sull’intervento.

L’Affidatario incaricato è responsabile verso la Stazione appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. 50/2016 e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 20.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione appaltante e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del procedimento e dal direttore dell’esecuzione in 3 copie cartacee, 1 copia su supporto informatico con firma digitale e 1 copia su supporto informatico modificabile.

#### **Art. 8 – Proprietà del progetto**

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

#### **Art. 9 – Modificazioni del progetto su richiesta della Stazione appaltante**

L’Affidatario deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del procedimento.

Qualora si rendesse necessario dare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.

#### **Art. 10 – Incompatibilità**

L’Affidatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Art. 11 – Esclusione di altri incarichi**

Il presente incarico non conferisce titolo all’Affidatario per la progettazione di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera né per la direzione dei lavori.

#### **Art. 12 – Subappalto**

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto per le attività di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e



prestazioni accessorie connesse a quanto elencato.

### **Art. 13 – Pagamenti**

Il corrispettivo relativo all'incarico sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- il 50% entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati, fatta salva la verifica sulla completezza degli elaborati, operata dal responsabile del procedimento;
- il 50% entro 45 giorni dalla verifica, con esito positivo, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016;

Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante.

L'affidatario sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell'importo contrattuale pari a €370.229,75.

Per la liquidazione del compenso si procederà applicando le medesime classi, categorie e importi utilizzati per la determinazione del corrispettivo, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla Stazione appaltante. In mancanza di tale preventivo benestare, la Stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico affidatario le spese di bollo del contratto d'appalto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione committente l'IVA e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'affidatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità dell'affidatario dell'appalto, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'affidatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'affidatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla Stazione appaltante.

### **Art. 14 – Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 207, comma 1, del d.l. 34/2000 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020), modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 21/2021 e poi dall'art. 3, comma 4, del d.l. 238/2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 % dell'importo contrattuale.

L'anticipazione potrà essere erogata previa prestazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 20.

### **Art. 15 – Tracciabilità flussi finanziari**

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della



legge 136/2010, rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della società *Poste italiane spa*, il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. A tal fine dovranno essere formalmente comunicati alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i versamenti con l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso.

#### **Art. 16 – Riservatezza**

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Stazione appaltante sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

#### **Art. 17 – Tutela e assistenza dipendenti e collaboratori**

L'Aggiudicatario è tenuto a osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

#### **Art. 18 – Penali**

Nel caso in cui la Stazione appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Affidatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, la Stazione appaltante procederà all'applicazione della penalità.

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di cui all'art. 6 del presente Capitolato, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Analoga penale, in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, sarà applicata in caso di ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche richieste, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP.

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivo alla sua applicazione.

Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, applicabile anche agli operatori economici affidatari, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del suddetto Codice, le previste sanzioni possono quantificarsi in una percentuale variabile tra lo 0,5 e il 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel *range* indicato verrà determinata dalla Stazione appaltante in relazione alla gravità della violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione, recidività, ecc.





## **Art. 19 – Proroghe**

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente Capitolato, ad eccezione di quelle previste dall'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

## **Art. 20 – Garanzie**

### **Garanzia definitiva**

L'Affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, a garanzia del rimborso delle somme che il Comune dovesse sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio di cui all'art. 102 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte del Comune.

### **Polizza assicurativa del progettista**

L'Affidatario, prima dell'avvio del servizio, deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione appaltante deve sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione. Qualora la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la polizza dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da progettare, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, IVA esclusa.

### **Garanzia anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche in caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

## **Art. 21 – Responsabilità dell'Affidatario**

L'Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente



Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni del Responsabile del procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione.

L'Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 22 – Recesso**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

L'Affidatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. La Stazione Appaltante dovrà liquidare all'Affidatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove non venga acquisita la verificata la completezza degli elaborati da parte Responsabile del procedimento, all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, fatta salva da parte della Stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò derivassero.

Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell'Affidatario.

#### **Art. 23 – Inadempienze e risoluzione del contratto**

E' facoltà della Stazione appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Affidatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;



- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Affidatario o per il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, dei subappaltatori e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, prelieve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Affidatario stesso.

All'Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **Art. 24 – Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è quello di Napoli.

#### **Art. 25 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali**

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di affidamento. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

#### **Art. 26 – Condizioni generali di contratto**

L'affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2 C.C., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

#### **Art. 27 – Protocollo di legalità**

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 05 ottobre 2007, ha preso atto del *Protocollo di Legalità* sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla suddetta deliberazione.

Gli articoli 2 e 8 del *Protocollo di legalità*, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione



appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente Capitolato, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI  
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, tutte somme al netto di IVA, la Stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
  - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula



del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del d.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
  - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
  - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

#### ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

##### Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli





eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

#### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore.

### **Art. 28 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall'Affidatario saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

### **Art. 29 – Divieto di cessione del contratto**

Come disposto dall'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

### **Art. 30 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso accettate.